

Publicato il 18/09/2025

N. 01522/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 01079/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2025, proposto da  
(Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Botti, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

*nei confronti*

(Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Morra, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Laura Trotta, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

della determina n. PAP-1176 del 28 maggio 2025 (n. Det. Set. 84; n. Reg. Gen. 718): approvazione della graduatoria finale di merito del **concorso** pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato, profilo funzionario ad elevata qualificazione (E.Q.) (ex cat. D, pos. ec. D1).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate, di (Omissis) e di (Omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, (in appresso, V. L.) impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione: -- la determina n. PAP-1176 del 28 maggio 2025 (n. Det. Set. 84; n. Reg. Gen. 718), con la quale il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario-Legale del Comune di Castellabate aveva approvato la graduatoria finale di merito e (Omissis) (in appresso, M. M.) vincitrice del **concorso** pubblico, per titoli ed esami, indetto con determina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziario-Legale n. PAP-321 del 4 marzo 2024 (n. Det. Set. 27; n. Reg. Gen. 227), per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato, profilo funzionario ad elevata qualificazione (E.Q.) (ex cat. D, pos. ec. D1); -- il verbale n. 14 del 16 maggio 2025, col quale la Commissione esaminatrice ha valutato i titoli dei candidati e formato la graduatoria di merito; -- il verbale n. 1 del 3 febbraio 2025, col quale la Commissione esaminatrice si era insediata; -- l'art. 35 del bando di **concorso** (approvato con la suindicata determina dirigenziale n. PAP-321 del 4 marzo 2024), disciplinante le modalità di attribuzione del punteggio in favore dei candidati;

-- la determina n. PAP-1463 del 2 luglio 2025 (n. Det. Set. 99; n. Reg. gen. 888), con la quale il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario-Legale del Comune di Castellabate aveva confermato l'approvazione della graduatoria finale di merito del suindicato **concorso**; -- le delibere della Giunta comunale di Castellabate n. 71 del 31 marzo 2025 e n. 138 del 6 giugno 2025, recanti, rispettivamente, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Castellabate per il triennio 2025-2027;

- al termine della procedura selettiva, la graduatoria impugnata risultava così formata:

1) M. M.: punti 28,25 (di cui 24,75, corrispondenti alla media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova orale, e 3,5 per titoli di studio, di servizio e professionali); 2) (Omissis) (in appresso, A. A.):

punti 27,93 (di cui 21,33, corrispondenti alla media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova orale, e 6,6 per titoli di studio, di servizio e professionali); 3) Trotta Laura (in appresso, T. L.): punti 26,91 (di cui 21,67, corrispondenti alla media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova orale, e 5,24 per titoli di studio, di servizio e professionali); 4) V. L.: punti 26,17 (di cui 25,77, corrispondenti alla media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova orale, e 1,6 per titoli di studio, di servizio e professionali);

- a sostegno dell'eserito gravame, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione dell'art. 35, comma 1, del bando di **concorso**, il punteggio attribuito per le prove di esame sarebbe stato calcolato in base alla media aritmetica dei voti riportati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale, anziché sommando la media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte al voto riportato nella prova orale, cosicché il V. si sarebbe trovato a ricoprire la quarta, anziché la seconda posizione in graduatoria (con un punteggio complessivo pari a 51,45, dopo M. M., con 52 punti, e prima di A. A., con 49,60 punti, e di T. L., con 49,24 punti), la quale lo avrebbe legittimato

a fruire dell'eventuale scorrimento previsto dall'art. 5, comma 2, lett. f, del citato bando di **concorso**, ai fini della copertura anche del secondo dei due posti di assistente sociale programmati nel PIAO 2024-2026; b) ove diversamente interpretato, l'art. 35, comma 1, del bando di **concorso** sarebbe illegittimo, in quanto confliggente col criterio della media aritmetica riservata ai soli voti delle prove scritte, così come desumibile dall'art. 8, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994 in conformità all'indirizzo pretorio formatosi in tal senso; c) anche a voler abbandonare tale indirizzo pretorio, sulla scorta della novella apportata dall'art. 1 del d.p.r. n. 82/2023 all'art. 7 del d.p.r. n. 87/1994, il punteggio complessivo delle prove di esame avrebbe dovuto, comunque, calcolarsi in base alla mera somma dei voti riportati nelle singole prove sostenute (ossia in ciascuna delle due prove scritte, per modo che il V. si sarebbe trovato a ricoprire sempre la seconda posizione in graduatoria (con un punteggio complessivo pari a 77,70, dopo M. M., con 77,75 punti, e prima di A. A., con 70,60 punti, e di T. L., con 70,24 punti); d) in violazione dell'art. 27 del bando di **concorso**, la Commissione esaminatrice avrebbe attribuito un punteggio pari a 1 per entrambi i diplomi di laurea vantati dalla candidata T. L. (laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale, con votazione 103/110; laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, con votazione 105/110), nonostante uno dei due titoli in parola dovesse considerarsi a guisa di requisito per l'accesso alla procedura selettiva e non fosse, in quanto tale, valutabile; e) la programmazione del PIAO 2025-2027, ove discostantesi dal PIAO 2024-2026 quanto alla previsione di scorrimento della graduatoria concorsuale de qua ai fini dell'assunzione di altro assistente sociale in aggiunta a quello proclamato vincitore, colliderebbe con l'art. 5, lett. f, del bando di **concorso** e difetterebbe di qualsivoglia motivazione circa il mancato scorrimento;

- si costituivano in giudizio: -- l'intimato Comune di Castellabate eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso; -- M. M., la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'infondatezza

dell'impugnazione proposta dal V.; -- A. A., la quale pure eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 3 settembre 2025 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in rito, che l'intero impianto censorio allestito da parte ricorrente si rivela insuscettibile di scalfire la prima posizione in graduatoria, ricoperta dalla M., cosicché non è ravvisabile, in capo a quest'ultima, alcuna situazione di controinteresse qualificato rispetto all'accoglimento della domanda attorea;

Considerato, sempre in limine, che:

- va disattesa l'eccezione di inammissibilità ricollegata dall'amministrazione comunale resistente alla circostanza che il V. non potrebbe coltivare alcun interesse allo scorrimento della graduatoria concorsuale, in quanto sia il PIAO 2024-2026 sia il PIAO 2025-2027 prevedrebbero il reclutamento in organico di un altro assistente sociale non già a tempo pieno (come, appunto, nel caso della procedura controversa), bensì a tempo parziale;

- al riguardo, deve osservarsi che: -- alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un'altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 2504/2022; sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024; Catania, sez. II, n.

3651/2024); -- nella specie, un simile scorrimento figura espressamente «fatto salvo» dall'art. 5, comma 2, lett. f, del bando di **concorso** «per gli ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili, nei limiti del piano triennale del fabbisogno 2024-2026» e trova appiglio nella previsione assunzionale di un altro assistente sociale a tempo parziale, contenuta nel Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) all'interno sia del PIAO 2024-2026 sia del PIAO 2025-2027; -- non incidendo sui criteri (inerenti alla preparazione tecnica, alle qualità attitudinali ed al carico curricolare) enucleati ai fini della selezione dei candidati per l'identico profilo professionale di assistente sociale, la scelta di un diverso regime temporale (part-time, anziché full-time) del rapporto di lavoro col secondo assistente sociale in via di reclutamento non elide, di per sé, la possibilità, per l'amministrazione, di avvalersi della graduatoria concorsuale già approvata, ma implica, semmai, l'accettazione del (meno remunerativo) tempo parziale da parte del soggetto interpellato in sede di scorrimento;

-- la sostanziale invarianza della previsione assunzionale anzidetta, ad eccezione del programmato incremento progressivo del monte ore lavorative della nuova risorsa da reclutare, destituisce, peraltro, di qualsivoglia interesse concreto a proporla la censura rivolta dal ricorrente «per mero scrupolo difensivo» al PIAO 2025-2027 (cfr. retro, in premessa, sub lett. e);

Considerato, nel merito, che:

- coglie nel segno il ricorrente, allorquando denuncia la violazione dell'art. 35, comma 1, del bando di **concorso**;

- tale disposizione stabiliva, in particolare, che: «Ultimata la prova orale, la Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria di merito dei candidati. La graduatoria viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando la media dei voti conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova scritta e il voto conseguito nella prova orale»;

- prevedeva, cioè, che la «votazione complessiva riportata da ciascun candidato» dovesse ottenersi dalla somma, da un lato, della «media dei voti conseguiti nella prima prova scritta» e «nella seconda prova scritta» e, d'altro lato, del «voto conseguito nella prova orale»: 'in claris non fit interpretatio';
- il perspicuo tenore letterale della *lex specialis* non avrebbe potuto, quindi, obliterarsi a beneficio di un'applicazione con esso discordante;
- ed invero, se – come ritenuto dalla Commissione esaminatrice – detta votazione complessiva avesse dovuto calcolarsi in base alla media aritmetica dei voti riportati dai candidati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale il bando di **concorso** avrebbe dovuto recitare nei seguenti termini, diversi da quelli adoperati: “La graduatoria viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta calcolando la media dei voti conseguiti nella prima prova scritta, nella seconda prova scritta e nella prova orale”;
- in questo senso, è appena il caso di rammentare che, per *ius receptum*, il bando, costituendo la *lex specialis* del **concorso**, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, i quali resterebbero frustrati, ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; e che, quindi, le clausole del bando di **concorso** per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a ricavare da esse esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez.

IV, n. 1148/2019; sez. VI, n. 1788/2021; sez. III, n. 3637/2023; sez. V, n. 4123/2025; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2296/2021; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 12394/2023; sez. II, n. 16776/2023; sez. I, n. 4412/2024; n. 9982/2024; n. 11477/2024);

- d'altronde, la dianzi accreditata interpretazione letterale si rivela tutt'altro che illogica sotto il profilo della ponderazione valutativa delle prove sostenute dai candidati;

- essa riflette, infatti, una regola di azione che, seppure fondata su una disposizione non più in vigore (art. 7, comma 3, del d.p.r. n. 487/1994, nella versione anteriore alla novella operata dall'art. 1 del d.p.r. n. 82/2023: «Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio»), conserva la propria valenza orientativa nel senso che «le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi» (Cons. Stato, sez. V, n. 4922/2013), e rimane, quindi, applicabile dall'amministrazione nell'esercizio del relativo potere discrezionale di elaborazione della lex specialis disciplinante l'indetta procedura selettiva;

- ciò posto, è da ritenersi che erroneamente la Commissione esaminatrice abbia calcolato il punteggio delle prove di esame in favore dei singoli candidati in base alla media aritmetica dei voti riportati dai candidati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale, così da collocare il V. al quarto, anziché al secondo posto della graduatoria concorsuale;

- in dettaglio, alla stregua del corretto criterio di calcolo propugnato da parte ricorrente, la graduatoria avrebbe dovuto essere articolata nei termini seguenti:

1) M. M.: media prove scritte  $(23,5 + 28 / 2) 25,75$  + prova orale  $22,75$  + valutazione titoli  $3,5 =$  punteggio complessivo  $52$ ; 2) V. L.: media prove scritte

$(25,5 + 27 / 2) 26,25 + \text{prova orale } 24,8 + \text{valutazione titoli } 0,4 = \text{punteggio complessivo } 51,45$ ; 3) A. A.:  $\text{media prove scritte } (21 + 21 / 2) 21 + \text{prova orale } 22 + \text{valutazione titoli } 6,6 = 49,6$ ; 4) T. L.:  $\text{media prove scritte } (21 + 21 / 2) 21 + \text{prova orale } 23 + \text{valutazione titoli } 5,24 = 49,24$ ;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata fondatezza dell'ordine di doglianze dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, nella parte in cui il punteggio attribuito per le prove di esame è stato calcolato in base alla media aritmetica dei voti riportati dai candidati sia nelle due prove scritte sia nella prova orale, anziché sommando la media aritmetica dei voti riportati dai candidati nelle due prove scritte al voto riportato dagli stessi nella prova orale;
- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di M. M.
- quanto alle spese di lite, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua gli atti con esso impugnati;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di (Omissis);
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Marcello Polimeno, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Olindo Di Popolo**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierluigi Russo**

IL SEGRETARIO